



LEONARDO LENTI

Professore ordinario di Diritto privato – Università degli Studi di Torino

## DELIBAZIONE DELLE SENTENZE MATRIMONIALI ECCLESIASTICHE E INCAPACITÀ NATURALE

SOMMARIO: 1. Il principio di maggiore disponibilità. - 2. La convivenza matrimoniale triennale. - 3. Il dolo di omessa informazione e l'errore su qualità essenziali. - 4. Il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali.

**1.** - Il concetto di *ordine pubblico* utilizzato nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio – com'è ben noto – differisce dal consueto concetto di *ordine pubblico internazionale* ed è spesso detto *ordine pubblico concordatario*. Per effetto del peculiare assetto dato ai rapporti fra Stato e Chiesa dall'art. 7 cost., l'atteggiamento dello Stato italiano è caratterizzato a tutti i livelli da una *maggiore disponibilità* nei confronti dell'ordinamento canonico rispetto agli altri ordinamenti stranieri. Ciò è confermato dalla precisazione contenuta nella lett. *b* del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 e dalle conformi dichiarazioni di principio della giurisprudenza costituzionale e di cassazione.

In linea di principio i criteri in base ai quali si riconosce efficacia nel nostro ordinamento alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio sono più larghi di quelli che si applicano al riconoscimento delle altre sentenze straniere, pur necessitando di un procedimento giudiziario di delibazione, a differenza di queste ultime<sup>1</sup>. Pertanto «la dichiarazione di esecutività può essere negata soltanto in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato, ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale, così accentuata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico»<sup>2</sup>.

La semplice differenza di disciplina delle cause di invalidità fra l'ordinamento canonico e quello civile non può dunque impedire la delibazione, *purché non superi il margine suddetto*. Questo principio ha imperato a lungo nell'elaborazione giurisprudenziale: per decenni l'unico caso davvero importante di rifiuto della delibazione è stato quello della riserva mentale di un coniuge, ma solo se l'altro si era opposto alla delibazione e aveva dimostrato che l'aveva ignorarla e che neppure avrebbe potuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

---

<sup>1</sup> Non è questa la sede per discutere se le sentenze ecclesiastiche siano o meno qualificabili in Italia come *straniere*, qualifica tradizionalmente rifiutata da gran parte della dottrina ecclesiasticista. È comunque pacifico da tempo che non si applicano loro le disposizioni generali sul riconoscimento delle sentenze straniere di cui alla l. 218, ma quelle speciali di cui all'Accordo del 1984.

<sup>2</sup> Parole di Cass., sez. un., 1 ottobre 1982, n. 5026 (est. Borruso), commentata, tra i molti, da S. LARICCIA, in *FI.*, 1982, I, col. 2799. È una sentenza di importanza fondamentale, in quanto capostipite nel dare indicazioni su come applicare le novità introdotte da C. cost., 1982, n. 18, poi recepite nell'Accordo del 1984, modificativo del Concordato.



2. - A partire da una decina d'anni fa l'orientamento della Corte suprema ha avuto un cambiamento di grande rilievo, che in materia di delibazione ha fortemente ridotto i casi in cui era concessa.

Alla base di questo cambiamento vi è una ragione di fondo di politica del diritto, che prescinde del tutto dalla specificità delle regole sulla delibazione, come pure dalle questioni politiche attinenti i rapporti fra Stato e Chiesa. Si tratta della profonda ingiustizia che deriva dal diverso trattamento economico fatto all'ex coniuge in condizioni di debolezza, secondo se il vincolo civile del matrimonio viene meno con il divorzio o con la sentenza di delibazione<sup>3</sup>.

Nonostante la gravità e assurdità di tale ingiustizia sia stata denunciata da lungo tempo dalla dottrina unanime e più volte anche dalla Corte suprema, il legislatore è rimasto e rimane incredibilmente inerte, incapace di farsi carico del problema e di risolverlo una volta per tutte. Eppure basterebbe poco: sarebbe sufficiente estendere espressamente all'annullamento la disciplina dell'assegno di divorzio. La sua grande elasticità, anche grazie all'interpretazione oggi dominante in cassazione, fa sì che si possa adattare anche ai casi di invalidità: tutti, ivi compresi quelli in cui il matrimonio non ha inciso nella vita dei coniugi in modo degno di nota.

Tale inerzia ha indotto la Corte suprema a porre limiti alla delibabilità, ricorrendo a regole operative a volte più nomopoietiche che nomofilattiche. Dunque anche in questa materia la Corte ha finito con l'assumere un ruolo di *supplenza*, come in tante altre del diritto delle persone e della famiglia.

Il cambiamento cui ho fatto cenno all'inizio del paragrafo è frutto di due sentenze a sezioni unite della cassazione, pressoché identiche: hanno stabilito che in caso di matrimonio di durata non breve dev'essere garantita un'adeguata tutela alla *relazione* matrimoniale, con prevalenza rispetto all'atto iniziale, formativo, del matrimonio; ovvero – secondo la terminologia latina che in materia matrimoniale resta usata – il *matrimonium in facto* deve avere una considerazione prevalente rispetto al *matrimonium in fieri*<sup>4</sup>. Pertanto se la relazione matrimoniale è stata *stabile*, vale a dire ha avuto una durata tale da aver inciso in modo presumibilmente significativo sull'andamento della vita dei coniugi, la sentenza ecclesiastica di nullità non può essere delibata: se lo fosse, ne deriverebbero effetti contrari all'ordine pubblico.

Il requisito della *stabilità* – secondo la Corte - è insito nel fatto stesso che la convivenza sia durata almeno 3 anni. In mancanza di una puntuale disposizione di legge che determini tale preciso periodo di tempo, ne ha motivato la scelta con il valore generale, di principio, che ha deciso di riconoscere alla disposizione dell'art. 6 c. 4° l. 184, secondo il quale il requisito della stabilità della convivenza, indispensabile per la coppia che intende adottare, è insito nel stesso fatto che sia durata almeno 3 anni<sup>5</sup>.

La regola della convivenza triennale come fattore generale che impedisce la delibazione, tuttavia, non si applica se la causa prevista dal diritto canonico, in nome della quale il matrimonio è stato dichiarato nullo, ha un buon grado di corrispondenza con una causa di invalidità del matrimonio prevista dal diritto civile, come meglio si vedrà nei paragrafi seguenti.

In gran sintesi, il sistema è dunque questo: da un lato vi è una *regola* di carattere generale, di origine giurisprudenziale, secondo la quale la delibazione non è ammessa se la convivenza è durata almeno 3 anni; dall'altro lato vi sono le *eccezioni*, che si verificano quando la nullità è pronunciata per cause assimilabili alle

---

<sup>3</sup> Benché gli artt. 129 e 129-bis c.c. si applichino all'annullamento del matrimonio tanto civile quanto concordatario, tale ingiustizia si presenta in modo particolarmente grave per quest'ultimo, a causa dell'intreccio fra le norme citate e le regole sulla delibazione: rinvio in proposito alle osservazioni svolte nel mio *Diritto della famiglia*, Giuffrè, 2021, 853 sgg.

<sup>4</sup> Cass., 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380 (est. Di Palma). Fra i molti commenti segnalo quelli di V. CARBONE (in *CG*, 2014, 1196), di U. ROMA (in *NGCC*, 2015, I, 36).

<sup>5</sup> Le indicazioni normative su che cosa si intenda per convivenza *stabile* sono però plurime e appaiono casuali: le differenze che presentano non sono riconducibili a un criterio razionale dotato di valore generale. Per un sintetico catalogo di tali indicazioni rinvio ancora al mio *Diritto della famiglia*, cit., 521 sg.



cause di invalidità matrimoniale del diritto italiano. È appena il caso di ricordare che tali cause attengono solo all'atto formativo e che l'invalidità produce effetti *ex tunc*, benché ormai solo più in piccola parte.

3. - Questo orientamento, che nel corso degli anni si è ben consolidato, è stato rimesso parzialmente in dubbio di recente<sup>6</sup>. Nel caso di specie la moglie aveva taciuto una caratteristica «che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale», consistente nella propria totale inidoneità alla procreazione, dovuta ad *amenorrea*. Nel diritto canonico tale matrimonio è nullo per la condotta dolosamente omissiva della moglie (can. 1098). Nel diritto italiano, invece, è nullo per l'errore del marito su una qualità essenziale della persona della moglie, qual è un'infermità fisica tale «da impedire lo svolgimento della vita coniugale» (art. 122 c. 3 n. 1 c.c.).

La Corte ha ammesso la delibazione, nonostante il matrimonio fosse durato 5 anni e fosse stato preceduto da 5 anni di convivenza. A fondamento della sua decisione ha posto il fatto che tale errore sarebbe stato rilevante anche nell'ordinamento italiano. Ha però trascurato di osservare che secondo l'art. 122 c. 4° c.c. la relativa azione sarebbe stata proponibile solo entro l'anno dalla scoperta dell'errore.

Questo termine non ha un corrispondente nell'ordinamento canonico.

Per il diritto italiano, però, il valore preclusivo del decorso del tempo non è affatto un dato secondario: anzi, mi sembra sia un connotato fondamentale, che conferma ogni causa di invalidità che lo prevede. È infatti espressione di un *bilanciamento*, che il legislatore ha fatto con riguardo specifico a ciascuna causa, fra la tutela della relazione matrimoniale protrattasi nel tempo, che per principio generale dev'essere tutelata, e il rilievo invalidante dei vizi del consenso del nubendo al momento della celebrazione. Tale bilanciamento si realizza appunto prevedendo che oltre un determinato lasso di tempo la tutela della relazione matrimoniale debba prevalere sull'invalidità del consenso. Così è per il termine di un anno previsto per impugnare il matrimonio dagli artt. 119 c. 2° (revoca dell'interdizione), 120 c. 2° (recupero della capacità naturale), 122 c. 4° (scoperta dell'errore, cessazione della violenza e del timore gravissimo), 123 c. 2° (simulazione). Questo bilanciamento si colloca nello stesso ordine di idee della previsione generale della convivenza triennale come fattore impeditivo della delibazione.

Il giudizio sull'assimilabilità fra le cause del diritto canonico e quelle del diritto civile credo non possa limitarsi alla sola denominazione generale della causa di invalidità – per esempio *errore sulle qualità essenziali, incapacità*, e così via – e alle grandi linee della fattispecie concreta considerata. Deve anche tener conto che il bilanciamento suddetto ha ormai assunto la statura di *principio generale* del diritto civile, sicché non può più essere semplicemente ignorato.

Il giudice della delibazione, com'è noto, non può entrare nel merito di quanto accertato e stabilito nella sentenza ecclesiastica: siccome il diritto canonico non richiede che sia accertato il momento in cui il marito era venuto a conoscenza dello stato patologico della moglie, si può supporre che questo dato sia rimasto insondato nella sentenza e che quindi non ne risulti. Tuttavia, proprio in funzione del bilanciamento suddetto, occorre che fra la scoperta e l'azione in giudizio sia passato un tempo non troppo lungo: non è necessario, in nome il principio di maggiore disponibilità, che sia breve quanto quello previsto dal diritto italiano<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Cass., 1 giugno 2022, n. 17910 (sez. 1ª, est. Terrusi), commentata tra gli altri da A. RENDA, *Matrimonio concordatario, nullità e prolungata convivenza: verso il ridimensionamento di una regola preterlegale*, in *GI*, 2023, pag. 548; da U. ROMA, in *NGCC*, 2022, pag. 1257. Dichiaratamente conforme è la successiva Cass., 4 gennaio 2023, n. 149.

<sup>7</sup> Ricordo un orientamento che la sez. 1ª della Corte suprema aveva accolto in passato (18 giugno 1987, n. 5354, seguita da altre decisioni nello stesso senso), secondo il quale la delibazione non era ammessa trascorso 1 anno di convivenza o dopo 1 anno dalla scoperta, proprio in applicazione delle regole dell'art. 119 sgg. c.c., in particolare di quelle degli artt. 120 c. 2° e 122 c. 4°. Tale orientamento era stato poi stroncato dal subitaneo intervento delle sezioni unite (20 luglio 1988, n. 4700).



Trattandosi di un elemento a mio avviso indispensabile per permettere di assimilare la causa di nullità del diritto canonico alla causa d'invalidità del diritto civile, l'onere di darne la prova grava sull'interessato a ottenere la delibazione. In mancanza, dovrebbe essere applicata la regola generale, secondo la quale la convivenza triennale impedisce la delibazione.

L'ordinanza citata non si dà cura della questione del termine, ma si limita ad affermare che la *fattispecie concreta* che presentava il caso di specie integra nell'ordinamento canonico la causa di nullità del *dolo*, mentre in quello civile integra la causa d'invalidità dell'*errore*<sup>8</sup>.

Nel caso specifico deciso da questa ordinanza vi è ancora un'osservazione da fare, che credo ne rafforzi la non condivisibilità. L'*amenorrea*, da cui risultava affetta la moglie, è uno stato patologico che presenta segni esteriori evidenti: per quanto questa possa essersi ingegnata a nascondersi, è molto difficile immaginare che il marito, in oltre 9 anni di convivenza, non sia riuscito ad accorgersene e riesca quindi a provare di non esserne stato al corrente.

**4.** - Fra le cause di nullità del matrimonio canonico più spesso ricorrenti vi sono quelle di cui al can. 1095: la mancanza «di sufficiente uso di ragione» (n. 1), il grave difetto di «discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente» (n. 2); l'incapacità di assumere gli «obblighi essenziali del matrimonio», per «cause di natura psichica» (n. 3)<sup>9</sup>. Si tratta di condizioni psicologiche delle quali l'attore deve provare la presenza al momento delle nozze, magari molti anni prima della domanda di nullità. È evidente che solo il caso di cui al n. 1 ha un'effettiva corrispondenza con l'incapacità d'intendere e di volere del diritto italiano, causa d'invalidità del matrimonio civile (art. 120 c.c.), ma non gli altri casi. Ed è significativo che il codice di diritto canonico tenga espressamente separato il caso del n. 1 dagli altri due casi.

Nonostante questa ovvietà, per lungo tempo la giurisprudenza consolidata di legittimità ha assimilato all'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.c. tutti e tre i casi di cui al can. 1095, non solo il primo, ma anche il difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio<sup>10</sup>. Tale interpretazione è frutto di una scelta di politica *generale*, attinente a un determinato momento dei rapporti fra Stato e Chiesa, forse più ancora che di politica *del diritto* in senso stretto: il suo evidente intento è quello di assicurare al principio di maggiore disponibilità un raggio d'azione quanto più ampio possibile, nonostante il prezzo da pagare, piuttosto alto, sia quello di allontanarsi del tutto dalla nozione civilistica di incapacità naturale.

Tale orientamento si era offuscato in seguito alle sentenze a sezioni unite del 2014, citate sopra: la delibazione era stata ancora più volte concessa nonostante la convivenza fosse durata più di 3 anni, ma solo perché l'eccezione della durata triennale, non rilevabile d'ufficio, non era stata tempestivamente sollevata dalla

---

<sup>8</sup> In questo caso, in nome il principio di maggiore disponibilità, mi sembra che non sia decisiva la diversa configurazione giuridica che la stessa *fattispecie concreta* assume nei due ordinamenti: per il diritto civile, a differenza di quello canonico, non rileva direttamente il *dolo*, bensì l'errore essenziale sulle qualità personali che ne deriva. Inoltre la consapevolezza o meno della moglie sulla propria condizione patologica non è elemento decisivo ai fini dell'invalidità del matrimonio, ma solo ai fini dell'applicazione degli artt. 129 e 129-*bis* c.c.

<sup>9</sup> La precisazione della natura *psichica* (ovvero psicologica) delle cause ha il solo fine di distinguere questo caso da quello in cui l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio deriva da cause di natura *fisica*.

<sup>10</sup> Prima della sentenza a sezioni unite del 2014 sulla convivenza triennale, tale orientamento era costante: fra le decisioni più significative vd. 18 settembre 2014, n. 19691; 15 giugno 2012, n. 9844; 31 maggio 2012, n. 8872; 20 gennaio 2011, n. 1262; 8 luglio 2009, n. 16051; 23 novembre 2007, n. 24412; 10 maggio 2006, n. 10796; 7 aprile 2000, n. 4387; 9 dicembre 1993, n. 12144. Vi si potrebbe aggiungere anche Cass., 1 aprile 2015, n. 6611, ove però la convivenza era durata meno di 3 anni. In tutti questi casi ricorrente il cassazione era il marito e la moglie vi vi opponeva; fa eccezione Cass. 24412/2007, ove la moglie era ricorrente incidentale e il ricorso principale del marito era volto a contestare la determinazione in via provvisoria l'assegno di mantenimento per la moglie.



difesa della parte che vi avrebbe avuto interesse; e comunque senza mai discutere in modo specifico sull'assimilabilità delle cause previste dal can. 1095 nn. 2 e 3 con quella prevista dall'art. 120 c.c.<sup>11</sup>.

La differenza tra la nozione italiana di incapacità naturale e le nozioni canoniche di difetto di discrezione di giudizio e di incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali è infatti *abissale*. Assimilandole, la giurisprudenza ha compiuto un *duplice* e grave travisamento.

In primo luogo ha travisato del tutto la nozione di incapacità naturale del diritto civile: la cosa è a tal punto evidente da non aver neppure bisogno di essere argomentata.

In secondo luogo mi sembra che abbia travisato gravemente anche il significato stesso delle regole canoniche. Innanzi tutto perché non ha tenuto conto del fatto che il can. 1095, distinguendo chiaramente tali casi da quello della mancanza «di sufficiente uso di ragione», manifesta di non considerarli affatto assimilabili. Inoltre – e soprattutto, a mio avviso – perché ha trascurato il fine eminentemente *spirituale* della previsione di tali casi, che assume un significato importante soprattutto sul piano del *foro interno*: sono intesi a valorizzare al massimo la *consapevolezza piena e profonda* di ciascun nubendo riguardo a che cosa sia un matrimonio *davvero cristiano*, quali siano i suoi molteplici fini, quali siano gli impegni reciproci che ne derivano, quali siano i diritti e gli obblighi che fa sorgere, tutti connotati che sono ben disegnati soprattutto dal can. 1055 sgg.

Non solo, ma secondo questo orientamento giurisprudenziale, viste le conseguenze patrimoniali cui ho fatto cenno sopra, una volta pronunciata la nullità per le condizioni psicologiche di cui al can. 1095 nn. 2 e 3 da cui è stato riconosciuto affetto, permette al marito di sfruttarne le conseguenze per fini assai poco spirituali. Il risultato che riesce a conseguire è infatti devastante per i diritti patrimoniali della moglie<sup>12</sup>: proprio grazie all'assimilazione all'incapacità naturale, infatti, il marito non può neppure essere considerato in *mala fede*, quindi non è sanzionabile con l'indennità di cui all'art. 129-*bis* c.c.<sup>13</sup>.

Ora sembra si sia finalmente giunti a una svolta: la recentissima ordinanza della Corte suprema, 27 maggio 2024, n. 14739 (est. Russo), si distacca apertamente dall'orientamento consolidato descritto sopra e rifiuta di delibare una sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio per grave difetto di «discrezione di giudizio» e per incapacità di assumere gli «obblighi essenziali del matrimonio» (can. 1095 nn. 2 e 3) a carico di entrambi i coniugi. Nel caso di specie la convivenza matrimoniale – la quale, come precisa la Corte, dev'essere valutata secondo i parametri dell'ordinamento civile e non secondo quelli dell'ordinamento ecclesiastico (§ 6 dell'ordinanza) – era durata circa 9 anni, con la nascita di 2 figli.

Il «difetto di discrezione di giudizio» e l'incapacità di assumere gli «obblighi essenziali del matrimonio» risultavano provati nel giudizio ecclesiastico attraverso perizie nelle quali si addebitava a entrambi i coniugi, e soprattutto alla moglie, un «disturbo psicologico» qualificato come «narcisismo» (§ 1 dell'ordinanza)<sup>14</sup>. Secondo il marito attore, ciò avrebbe reso loro impossibile instaurare una vera convivenza coniugale, degna di tutela come matrimonio-rapporto, e li avrebbe invece portati «a instaurare una convivenza senza empatia (quindi con incapacità di comprendere e assecondare i bisogni dell'altro), senza equilibrio (convivenza patologicamente agita come strumento di soddisfacimento delle loro necessità patologiche), senza paritarietà (volontà di prevaricare l'altro)».

La Corte giudica tale disturbo psicologico come una «mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini *non si traduce in un deficit*

<sup>11</sup> L'eccezione era stata sollevata solo nel giudizio di cassazione: vd. Cass., 29 agosto 2017, n. 20524; 5 aprile 2017, n. 8800; 19 dicembre 2016, n. 26188; 6 luglio 2015, 13883; 3 aprile 2015, n. 6849.

<sup>12</sup> Nelle sentenze citate alla nota 10, come già segnalato, era sempre la moglie a opporsi alla delibazione.

<sup>13</sup> È un esito che mi sembra surreale, tenendo anche conto delle caratteristiche sociali e culturali di chi si vale di questa causa di nullità, che emergono con evidenza dall'esame della giurisprudenza in materia: un esempio tutt'altro che raro è dato proprio dal caso di cui all'ordinanza 14379/2024, commentata sotto.

<sup>14</sup> Tali perizie, a quanto è dato di capire, erano state prodotte anche in un parallelo giudizio civile di separazione.



*psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente» (§ 5.2 dell'ordinanza, corsivo mio). Né l'attore ha provato – soggiunge la Corte – che un tale disturbo, qualificato nelle perizie psicologiche *narcisistico*, costituisca una patologia psichica atta a determinare un'effettiva incapacità naturale (§ 6 dell'ordinanza).*

La conclusione è netta e a mio avviso pienamente condivisibile: le cause di nullità di cui al can. 1095 nn. 2 e 3 *non sono di per sé assimilabili* all'incapacità d'intendere e di volere di cui all'art. 120 c.c.; l'onere di provare che la fattispecie concreta così etichettata sia davvero corrispondente all'incapacità d'intendere e di volere grava sulla parte interessata a ottenere la delibazione. In mancanza di tali prove, si applica il principio generale ormai consolidato, secondo il quale la sentenza ecclesiastica che ha dichiarato nullo il matrimonio per queste cause non può essere delibata se la convivenza coniugale è durata oltre 3 anni.

E ora che cosa accadrà?

In questa materia l'affermazione di orientamenti nuovi ha più volte portato a interventi delle sezioni unite, data la grande importanza che hanno non solo sul piano della politica del diritto matrimoniale, ma anche e soprattutto sul piano politico generale, dei rapporti fra Stato e Chiesa.

Sarà così anche in questo caso?

Il mio augurio è che il nuovo orientamento riesca a consolidarsi rapidamente, senza il bisogno di appoggiarsi sull'autorità delle sezioni unite. Mi sembra che la sua ragionevolezza e la sua conformità tanto al diritto italiano quanto a quello concordatario siano evidenti. Ma non solo: mi sembra anche sia molto più consona ai fondamenti spirituali del matrimonio cristiano, cui ho fatto cenno sopra, di quanto sia invece l'orientamento precedente.